Società quotate, assemblee più flessibili e telematiche

IL Sole 24 Ore | NORME E TRIBUTI | 13 APRILE 2026 | Angelo Busani

Assemblea dei soci delle società quotate anche senza adunanza fisica e anche con intervento e voto affidati esclusivamente al rappresentante designato, secondo un modello definito dallo statuto o, in mancanza, dall'organo amministrativo: è questa la novità di fondo con cui la riforma del Tuf (il Dlgs 58/1998, il quale reca il Testo unico della legislazione in materia finanziaria) introduce, nel nuovo articolo 125-bis.1, una disciplina organica delle modalità di svolgimento della riunione assembleare.

Il dato più rilevante non è soltanto l'ammissione di tecniche partecipative ormai note nella prassi più recente. Il punto rilevante è che la legge di riforma costruisce per le società quotate un vero sistema, nel quale l'assemblea non è più pensata necessariamente come luogo della compresenza materiale dei soci, ma come momento conclusivo di un procedimento organizzato in anticipo e regolato in modo più puntuale. Si tratta dunque di un intervento normativo preordinato a esigenze di funzionalità e di fluidità dei lavori, di semplificazione organizzativa, di trasparenza informativa, di parità di accesso alle informazioni e di contenimento della durata delle riunioni.

L'evoluzione In questo quadro il legislatore prende atto di una trasformazione già in atto. L'esperienza degli ultimi anni (specialmente a seguito della legislazione e della prassi sviluppatesi in conseguenza dell'epidemia da Covid-19) aveva mostrato, da un lato, la praticabilità della partecipazione a distanza e, dall'altro, l'incidenza del ricorso al rappresentante designato. Nello stesso tempo, la professionalizzazione dell'azionariato, il ruolo più attivo degli investitori istituzionali e lo sviluppo del dialogo extra-assembleare avevano già ridotto il peso dell'adunanza come sede della formazione immediata della volontà dei soci. La riforma del Tuf porta questo assetto dentro la disciplina generale e lo assume come base ordinaria del modello assembleare delineato dalla riforma stessa.

Pluralità di soluzioni Il nuovo articolo 125-bis.1 muove infatti da una pluralità di soluzioni. Lo statuto può prevedere la modalità esclusiva con cui l'assemblea può essere svolta. Se lo statuto non interviene, la decisione spetta all'organo amministrativo, che può modulare in concreto la riunione secondo criteri di efficienza e trasparenza. In tale ambito l'assemblea può svolgersi esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione oppure con intervento e voto esercitati soltanto per il tramite del rappresentante designato dalla società. Resta inoltre possibile l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica. Il baricentro della disciplina si sposta così dalla mera convocazione alla preventiva configurazione del procedimento assembleare. Non si tratta soltanto di scegliere come i soci votano, ma di definire prima le condizioni di partecipazione e di ordinare lo svolgimento della riunione secondo regole conoscibili in anticipo.

Trasparenza e partecipazione La novella, proprio per questo, insiste sulla necessità che la disciplina applicabile sia resa trasparente ai soci già con l'avviso di convocazione e valorizza l'idea di un'assemblea più leggibile nei suoi passaggi, meno esposta a improvvisazioni e più coerente con la struttura dell'azionariato delle società aperte al mercato. È da sottolineare, inoltre, che l'accessibilità della riunione a distanza si è rivelata un fattore propulsore della partecipazione assembleare. La riforma non si limita dunque a semplificare; interviene anche sulla struttura concreta della partecipazione, assumendo che la tutela dell'azionista non coincida necessariamente con la presenza fisica, ma possa essere assicurata anche attraverso modalità alternative, purché organizzate in modo trasparente e conoscibile. Ne risulta un modello nel quale l'assemblea delle società quotate conserva la sua funzione deliberativa, ma perde centralità come luogo del confronto estemporaneo. La riunione resta, ma si inserisce in una scansione più programmata, coerente con un mercato nel quale la decisione tende a maturare prima dell'adunanza e nel quale il legislatore mostra di privilegiare ordine dei lavori, prevedibilità procedurale e uniformità informativa.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Il Sole 24 Ore S.p.A. - Gruppo 24ORE RIPRODUZIONE RISERVATA